APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE IL 15 LUGLIO 1949 FRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E L'AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA (A.N.S.A.) PER I SERVIZI DI TRASMISSIONE DI NOTIZIE ED AUTORIZZAZIONE DELLA RELATIVA SPESA

Art. 5 (Allegato 1 Convenzione tra Presidenza del Consiglio e A.N.S.A.)

Nel caso di inadempienza dell'A.N.S.A. per omissione e ritardi delle trasmissioni non dovuti a causa di forza maggiore, verra' applicata, a titolo di penale, una somma che sara' determinata dalla Presidenza del Consiglio da un minimo di lire 100.000 fino a lire 500.000 e in casi piu' gravi si potra' far luogo alla risoluzione immediata di questa convenzione.

Versione in vigore dal 25 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle convenzioni stipulate il 15 luglio 1949 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie ed autorizzazione della relativa spesa
Estremi	Legge 22 marzo 1951, n. 209
Partizione	Allegato 1 Convenzione tra Presidenza del Consiglio e A.N.S.A.
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-stipulate-il-15-luglio-1949-fra-la/allegato-1-convenzione-tra-presidenza-del-consiglio-e-a-n-s-art-5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

e A.N.S.A.)